

Legge regionale 12 settembre 1990 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.

Art. 1

(1)

1. In attesa della ridefinizione della disciplina normativa concernente le competenze, l'attività e la composizione degli Organi collegiali dell'Amministrazione regionale in materia di personale, nonché ai fini degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, rimane in carica, sino al completamento degli adempimenti medesimi con esclusione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché di quelli per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, il Consiglio di amministrazione del personale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.

2. Onde consentire il rinnovo contestuale degli Organi collegiali di cui agli articoli 155 e 168 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il Comitato di gestione del fondo sociale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, rimane in carica sino al completamento degli adempimenti di cui al comma 1.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 50/1991